

Natura e compiti del Consiglio Pastorale Diocesano

1. INTRODUZIONE

La prima domanda che potrebbe passare nella testa di chi si accosti al nostro tema potrebbe riguardare la ‘competenza’ di un giurista su di un tema di questo tipo; oppure la domanda sul ‘che cosa’ il Diritto canonico possa aver da dire su tematiche di carattere ‘pastorale’. Questioni non banali, soprattutto diffusissime, ma a cui è facile dare una risposta anche convincente: il Diritto canonico sta alla Pastorale come la ‘grammatica’ sta alla ‘lingua’ parlata. Senza una *grammatica* che dia una *struttura comprensibile* e ‘comunicativa’ alla parole giuste tratte dal vocabolario non sarebbe possibile ‘esprimersi’ né farsi capire: che *io lavi il gatto* o che *il gatto lavi me* è ‘solo’ una questione di *grammatica* (=sintassi), non di *vocabolario*!

Pur essendo la lingua che precede –e genera– la grammatica, è però compito di quest’ultima ‘garantire’ la correttezza e coerenza della prima. D’altra parte, se è vero che la grammatica non può pretendere di ‘contenere’ tutta la complessità della lingua concretamente parlata, neppure la lingua può prescindere dalla grammatica se vuole conservare inalterate ed efficaci (nel tempo e nello spazio) le proprie caratteristiche e finalità comunicative; né il solo ‘possesso’ del suo vocabolario costituisce conoscenza di una lingua. Anche la lingua ‘madre’ la si impara senza la grammatica (per imitazione fonetica ed aggiustamenti di significati base), ma a scuola se ne impara la grammatica... ed è lì che ci si accorge che certi ‘modi di dire’ sono sbagliati!

Allo stesso modo si pone la *dinamica* tra DIRITTO CANONICO e PRASSI PASTORALE: [a] la prassi *opera (e guida)*, mentre [b] il Diritto *acquisisce e consolida*, l’una crea, l’altro garantisce, nella consapevolezza della funzione strettamente e *soltanto tecnica* della grammatica/Diritto rispetto a quella concretamente ‘pratica’ della lingua/Pastorale¹.

Un’altra immagine esemplificativa potrebbe essere quella dello *scheletro* rispetto al *corpo*: è ben vero che è il corpo a ‘contenere’ lo scheletro ...ma è anche lo scheletro che ‘regge’ il corpo; la cosa interessante è che le due realtà si sviluppano e crescono insieme fin dall’origine e lo scheletro si consolida mentre il corpo cresce. Non si può indicare uno come essenziale e l’altro come secondario: si tratta di una realtà *unica* ma *complessa*, proprio come il Diritto canonico all’“interno” della Pastorale.

¹ Cfr. P. GHERRI, *Quali istanze istituzionali pone oggi la Pastorale al modo in cui comprendere e vivere il cammino di Iniziazione cristiana? Prospettiva canonistica*, in G.I.D.D.C. (cur.), *Iniziazione cristiana: Confermazione ed Eucaristia*, coll. *Quaderni della Mendola*, n. 17, Milano, 2009, 130.

2. RIFLESSIONI PREVIE

Prima di entrare nel tema vero e proprio che mi è stato assegnato, credo importante suggerire due riflessioni previe:

a) la differenza tra funzione e funzionamento degli strumenti

b) la natura del governo ecclesiale

a) La tentazione in occasioni come la presente è quella di pensare al ‘funzionamento’ (interno) di un Organismo istituzionale (e pastorale) anziché alla sua ‘funzione’ (verso l’esterno).

È un problema normale davanti agli ‘strumenti’ quello di distinguere tra loro funzionamento interno e loro funzione esterna: possiamo pensare, p.es., agli elettrodomestici o all’automobile: tutto ciò che riguarda il loro ‘funzionamento’ non interessa praticamente nessuno di quanti li utilizzano. Quando dobbiamo cambiare la lavatrice o l’automobile ci interessiamo fondamentalmente del loro utilizzo, della loro funzione... di quello per cui ‘ci servono’; il loro ‘funzionamento’ non ci interessa che molto relativamente e solo per quanto possa ricadere sul loro utilizzo (a livello di costi, manutenzione, durata, ecc.)

All’utente/destinatario interessa la funzione, il funzionamento invece interessa (quasi solo) al progettista e al riparatore!

A voi deve interessare principalmente la funzione (=il COSA) del C.P.D., non tanto il funzionamento (=il come). È, infatti, dalla funzione che deriva la natura o se volete: è dalla natura che deriva la funzione. Natura e funzione si richiamano vicendevolmente e si auto-definiscono (di fatto la ‘natura’ dell’aeroplano finisce quasi per identificarsi con la sua ‘funzione’ di volare... per quanto ci siano aeroplani molto diversi tra loro, ma tutti fanno la stessa cosa: volano). Dalla funzione-natura dipenderà –poi– anche il funzionamento... che dovrà essere adeguato proprio alla funzione da svolgere.

b) La funzione di un ‘consiglio’ dipende dalla natura/identità di ciò a cui è connesso.

Per capire bene di cosa si tratta conviene distinguere (ed in parte contrapporre, almeno didatticamente) quattro termini/concetti che spesso sono percepiti come sostanzialmente equivalenti... e ciò in modo del tutto speciale in ambito ecclesiale. Li propongo in scala: responsabilità, autorità, potere, dominio, ma –per una maggior efficacia– li presento a rovescio.

- Il termine “dominio” fa riferimento alla piena padronanza di una realtà: il “*dominus*” è colui che dispone totalmente e pienamente di quanto è in suo ‘dominio’; il potere di vita e di morte del *pater familias* romano: il *dominus* per eccellenza. D’altra parte il verbo ‘dominare’ rende bene l’idea sottostante.

- Il termine ‘potere’ fa riferimento alla possibilità effettiva di operare: chi ‘può’, chi ‘ha potere’, può operare/agire. L’italiano in questo non ci aiuta a capire bene, mentre il tedesco (più pratico di ‘comandi’) ha due verbi diversi: “*müssen*” e “*sollen*” per indicare [a] ciò che si ha la ‘possibilità’ materiale/fisica di fare e [b] ciò che è permesso/lecito fare. Il ‘potere’ a cui facciamo riferimento in questa sede è il primo (il *müssen*): la possibilità concreta, materiale di fare. Da che mondo è mondo il ‘potere’ è sempre stato questo: fare quello che si vuole... ed il c.d. potere assoluto era tale proprio perché *a legibus solutus*.

- Il termine ‘autorità’ (da “*augere*”) fa riferimento ad un’aggiunta... un ‘incremento’: l’autore di un libro, p.es., è chi ha “qualcosa da dire in più rispetto agli altri” (da “*auctor*”); l’autorità è quella caratteristica che permette di rendere effettivo (=‘completare’) qualcosa che in qualche modo già esiste ma non può conseguire tutte le proprie potenzialità soprattutto a livello sociale/pubblico (il tutore ‘completa’ la volontà del pupillo e le permette di operare a livello sociale; lo stesso era sia per i Romani che per i Germanici verso le donne –pur libere e ricche– attraverso la *manus* o il ‘mundio’)².

- Il termine ‘responsabilità’ –di fatto su un livello completamente diverso– fa riferimento, invece, alla capacità/possibilità di dar risposte sulle motivazioni/cause delle proprie azioni e di ‘assumerne’ (=farne proprie) le conseguenze, facendosene carico come di cose ‘proprie’. Mentre, però, dominio, potere, autorità, si esercitano “su” altri (i sudditi o sottoposti), la responsabilità si esercita “verso/sotto” altri ...cui si “è” sottoposti. La responsabilità, infatti, è un impegno (=‘onere’) verso terzi, i quali sanno/presumono di potersi fidare ed affidare; essere responsabili significa “dover fare” delle cose, avere degli ‘obblighi’ o, almeno, degli adempimenti e delle incombenze cui assolvere e di cui rendere conto... per questo quando si manca nei confronti della responsabilità (mentre non si può ‘mancare’ verso dominio, potere, autorità) si può essere chiamati a risponderne proprio con una “Azione di responsabilità”, almeno per quanto riguarda la parte di danno ‘compensabile’ economicamente (si pensi alla c.d. Responsabilità Civile verso Terzi).

Ne derivano conseguenze decisive proprio per l’identità del ‘consiglio’ che cambia da un ‘modello’ all’altro:

- a) se referente del consiglio è il dominio, allora il consiglio è pura ‘corte’;
- b) se referente del consiglio è il potere, allora il consiglio è solo sua ‘conferma’;
- c) se referente del consiglio è l’autorità, allora il consiglio è ‘informazione’³;
- d) se referente del consiglio è la ‘responsabilità’, allora il consiglio diventa ‘discernimento’.

² In realtà nell’autorità c’è un ‘potere’ di disposizione su “beni” di altri... ma non di imposizione; si dà efficacia ad una realtà/volontà autonoma e pre-esistente, ma non la si ‘crea’. L’autorità, in fondo, gestisce il passaggio dal ‘privato’ al ‘pubblico’, dall’individuale al sociale, dall’intenzionale al giuridico. L’autorità permette di “fare” ma non di “far fare”.

³ O qualcosa di simile... ancora da definire meglio.

3. I CONSIGLI ECCLESIALI

Quando si parla dei vari ‘Consigli’ nella Chiesa (oppure: Organismi di consultazione) è necessario tener presenti alcuni elementi assolutamente propri della struttura e vita ecclesiale. Tre in particolare.

a) La prima caratteristica dei ‘Consigli’ ecclesiali è che non si tratta di ‘rappresentanza’, anche se i membri sono ‘indicati’ attraverso le stesse procedure operative con cui si creano molti Organismi di rappresentanza (=votazioni/elezioni). La loro funzione e natura, infatti nella Chiesa, riguarda il ‘consiglio’, cioè la *conoscenza, comprensione e valutazione*. È questo d’altra parte il vero significato del “*consilium*” che troviamo nella letteratura cristiana e spirituale: consiglio in vista del discernimento. In fondo è quello che chiunque vorrebbe quando chiede un ‘consiglio’ alle persone fidate: “aiutatemi a scegliere il meglio”.

Per usare un’immagine attuale è come la ricerca di ‘dati’ ed informazioni in internet: la si può fare in modo generalizzato attraverso qualcosa di aspecifico e globale (come “Google”) oppure in modo tematico attraverso ambiti già selezionati, come facciamo coi libri (interrogazione degli OPAC).

b) Un’altra questione dev’essere posta in luce poiché costituisce una grande differenza con la vita c.d. civile (=quella dei vari Consigli di Amministrazione o simili).

A rigore di Teologia –e conseguentemente di Diritto canonico– non si tratta di partecipare al ‘governo’ ecclesiale come tale in quanto questo è connesso ad un ministero specifico nella Chiesa, ma di aiutare la *conoscenza-comprensione-valutazione* di chi –governando– dovrà prendere decisioni sotto la propria unica e totale responsabilità; decisioni che, però, non sono “per lui” ma “per altri”.

A questo proposito appare non pienamente condivisibile l’indirizzo abituale e costante della dottrina in merito, laddove –presupponendo governo– colloca la questione a livello di ‘esercizio della potestà (sacra)’ cui i laici possono solo cooperare ma non ‘partecipare’ né tanto meno ‘esercitarla’. La questione, in realtà, è radicalmente diversa poiché ci si colloca ad un livello previo a tale esercizio: quello che riguarda la ***formulazione delle decisioni***, il ‘modo’ cioè in cui si giunge ad esse.

L’attività dei diversi ‘Consigli’ nella Chiesa si colloca sempre al livello non tanto di ‘decisione finale’ ma di ‘formazione/origine’ della decisione. Ecco perché non c’è spazio

per questioni di ‘rappresentanza’... come avviene, invece, a livello socio-politico attraverso l’attività parlamentare.

Ecco, allora, perché possono cambiare anche di molto i ‘criteri’ di composizione dei diversi Consigli, ecco –anche– perché al Vescovo (e Parroco) è lasciata una buona libertà di aggiungere persone di cui lui stesso abbia particolarmente fiducia, affinché anche queste possano partecipare al percorso di *conoscenza-comprensione-valutazione* di volta in volta necessario.

In questo modo la questione non riguarda la ‘potestà’ di chi prende le decisioni, ma la **‘qualità’ delle decisioni prese**; non per nulla il Can. 127 invita il Superiore a non discostarsi dal parere concorde del Consiglio se non per ragioni prevalenti...⁴

Un ‘consiglio’, quindi ma di grande valore ‘strutturale’ sotto due aspetti:

1° il Superiore non può di principio operare sempre dal solo: in certi casi deve comunque ‘chiedere consiglio/parere’,

2° il Superiore non può di principio fare quello che ‘vuole’: se lo fa contro il parere concorde di chi istituzionalmente doveva ‘accompagnarlo’ e supportarlo nella decisione deve poi assumersene le conseguenze e non può –poi– ‘cadere dalle nuvole’ come se fosse in “buona fede” (i ‘classici’: non sapevo, non credevo, non pensavo che...), perché proprio ad evitare questo servono gli Organismi di consiglio che la Chiesa ha voluto affiancare ad ognuno che abbia responsabilità di governo ecclesiale.

c) Il terzo elemento riguarda il ‘servizio’ richiesto ai membri di tali Consigli e l’atteggiamento con cui devono esercitare la propria funzione ecclesiale.

Sempre il Can. 127 dice che «§ 3. Tutti quelli, il cui consenso o consiglio è richiesto, sono tenuti all’obbligo di esprimere sinceramente la propria opinione, e, se la gravità degli affari lo richiede, di osservare diligentemente il segreto; obbligo che può essere sollecitato dal Superiore».

La questione è chiara: [a] poiché non è un Parlamento con opposti schieramenti politici da consolidare ed imporre, [b] poiché non si esercita ‘rappresentanza’ di interessi e parti anche contrapposte, come in un’assemblea sindacale, lo stile di incontro e lavoro dev’essere quello ‘adatto’ ad una comune *conoscenza-comprensione-valutazione* da offrire responsabilmente a chi dovrà poi assumere la decisione finale e darle corso operativo a vantaggio di tutti.

Questo non toglie che ci possano essere punti di vista e valutazioni anche molto diversi... a maggior ragione questo renderà tutti più consapevoli della complessità delle situazioni e

⁴ «Can. 127- § 2, 2° ...sebbene non sia tenuto da alcun obbligo ad accedere al loro voto, benché concorde, tuttavia, senza una ragione prevalente, da valutarsi a suo giudizio, non si discosti dal voto delle stesse, specialmente se concorde».

della difficoltà della decisione in merito ... qualunque essa sia. È, appunto, l'ottica del discernimento.

Vale forse la pena a questo proposito far notare anche come, proprio perché questa è la funzione del 'consiglio', sia sempre bene (direi necessario) 'accogliere' all'interno degli Organismi di consultazione anche qualche voce critica (il c.d. dissenso interno), in modo da potersi confrontare con essa già *ab origine* e non dover poi correre frettolosamente ai ripari in modo apologetico (o vittimistico) dopo aver preso decisioni incaute e fatto certi 'passi' senza aver idea di potenziali 'reazioni' contrarie. Difficilmente, infatti, l'*unanimità* ed il *concordismo plebiscitario* favoriscono un reale discernimento... Anzi: mentre unanimità e concordanza sono in qualche modo strutturali per dominio, potere, autorità, la responsabilità ha necessità strutturale del contrario: poiché si tratta di conoscere e valutare in modo critico ciò di cui ci si assumerà la responsabilità. Un Governo politico o un CDA che non esprimano maggioranze chiare e 'convinte' diventano ben presto un 'problema'; quando si tratta, invece, di Organismi di consultazione, la non unanimità 'testimonia' –spesso– il loro reale contributo e la loro effettiva utilità, permettendo già d'integrare nella valutazione e nella decisione almeno alcune delle problematiche connesse.

4. RAPPRESENTANZA E RAPPRESENTATIVITÀ

Si è detto come negli Organismi ecclesiali non si attui una logica di 'rappresentanza' ma di 'consultazione/consiglio'; tuttavia per il fatto che tali Organismi spesso vengono 'creati' non per libera cooptazione in base a conoscenza e fiducia personale (com'è per i Vicari del Vescovo o i Direttori degli Uffici di Curia e pastorali) ma attraverso meccanismi di 'designazione collettiva' o almeno 'partecipata' (=votazioni), è importante fare chiarezza anche su qualche aspetto della 'rappresentatività' in campo ecclesiale.

1) Prima di tutto c'è differenza tra *rappresentanza* e *rappresentatività*, poiché la prima indica una 'attività' che si pone in atto in modo intenzionale ed espresso, mentre la seconda indica una caratteristica (=qualificazione) di chi la esercita. Il caso dell'attività politica è evidentissimo: i 'rappresentanti' del popolo molto (troppo) spesso non sono affatto 'rappresentativi' del popolo stesso; c'è poi anche l'altro fattore –in parte tecnico–: non sussistendo il c.d. vincolo di mandato tra elettori ed eletti, una volta diventati Consiglieri/Deputati/Senatori ciascuno fa quello che gli pare (anche cambiando schieramento politico) indipendentemente dai 'motivi' per cui gli elettori avevano designato lui invece di altri ...facendo così saltare la sostanza del rapporto di 'rappresentanza'.

2) Un secondo elemento da considerare riguarda proprio la *rappresentatività* di chi è designato agli Organismi ecclesiali; si tratta, cioè, del necessario 'legame' tra queste

persone e le realtà ecclesiali che hanno ritenuto di poter essere adeguatamente ‘rappresentate’ attraverso di loro all’interno della funzione di *conoscenza-comprensione-valutazione* che gli Organismi ecclesiali dovranno offrire a chi ha il ministero (=compito/responsabilità) di governare la Chiesa.

Si potrebbe opportunamente parlare di ‘*punti di vista*’ *specifici e qualificati*; non tanto i sempre diversi (e contrapponibili) “secondo me”, ma i punti di osservazione e le prospettive più specifiche di chi nella vita e nella Chiesa si occupa di cose diverse ed in prospettive diverse, tanto professionali che territoriali (insegnanti, imprenditori, catechisti, religiosi, diaconi, operatori della carità...).

Proprio in questa logica e dinamica anche il dissenso, l’opposizione, assumono e devono assumere caratteristiche del tutto specifiche: negli Organismi di consultazione ecclesiale non si fa la guerra a nessuno, non si abbandona il tavolo di lavoro, non si pongono condizioni, né si impongono compromessi... anche perché non esistono ‘alternative reali’ (come lo sciopero o le elezioni anticipate). Non esistono, infatti, ‘parti’ e ‘contro-parti’, partiti di governo e di opposizione, ma un’unica comunità cristiana che vuole e deve vivere lo stesso Vangelo, qui ed ora.

5. GOVERNO ECCLESIALE COME RESPONSABILITÀ

Quanto sin qui esposto offre una sola ‘conseguenza’ realistica e veritiera (in quanto corrispondente al dato teologico, ecclesiologico in particolare): il *governo ecclesiale* va colto ed attuato non nella logica-dinamica del dominio, potere, autorità, ma della *responsabilità*... a questa ‘sostanza’, in effetti, fanno riferimento i termini utilizzati dal Diritto canonico: *munus, officium, ministerium*. In essi –e solo in essi– si fonda la c.d. potestà di governo dei c.d. Superiori ecclesiali, intesa proprio come la effettiva possibilità/capacità di esercitare il proprio “impegno” *di tutela e garanzia* di una efficace vita evangelica della comunità cristiana di cui si sia ricevuta la “cura pastorale” (cfr. Can. 369, per la Diocesi, Can. 515 §1, per la Parrocchia), secondo il linguaggio canonico in uso. È palese come concetti quali: *munus, officium, ministerium*, siano di fatto incompatibili con: dominio, potere, autorità; allo stesso tempo che, invece, *cura* e responsabilità tendono ad identificarsi nelle loro premesse ed implicazioni.

Non di meno: il termine “*gubernator*” da cui “governo” e “governare” indicava all’origine il “timoniere” della nave: colui, cioè, che le dava la direzione e la manteneva fedele alla rotta intrapresa in modo da raggiungere la meta. D’altra parte, prima di diventare l’odierno strumento della prepotenza di classe dei politici (cioè: dominio e potere), il termine

“governo” ha sempre indicato il ‘far funzionare’ la comunità sociale e non veniva affidato a ‘politici’ ma a funzionari della Pubblica Amministrazione. Non per nulla le ‘moderne’ teorie politiche sulla gestione del ‘potere’ distinguono e differenziano il Legislatore (=Parlamento) dall’Esecutivo (=Governo). Anche la c.d. governante di una casa è colei che provvede al suo buon funzionamento, tenendo in ordine e gestendo la casa...

Proprio nella prospettiva della *cura*/responsabilità –che è comunque la prospettiva ‘originaria’– emerge con chiarezza la differente struttura e configurazione dell’attività di ‘governo’; mentre, infatti, [a] dominio, potere, autorità, sono posizioni ‘attive’ che *impongono ad altri* cose da fare, [b] la responsabilità –per contro– è una posizione ‘passiva’: una posizione che non “attribuisce” ma “*assume*” *per sé* cose da fare (si dice, infatti: assumersi una responsabilità).

All’interno del concetto di responsabilità come *impegno* ed *assunzione*, i ‘contenuti’ propri della responsabilità diventano sostanzialmente due: *tutela e garanzia*. Di fatto “il responsabile” è colui che tutela e garantisce... deve essere colui che tutela e garantisce! Ecco perché, p.es., la ‘vigilanza’ ricade tra le incombenze della responsabilità e non del dominio, potere, autorità.

Non di meno: anche la responsabilità comporta posizioni attive quali [a] la capacità/possibilità di disposizione sull’agire di altre persone, [b] la capacità/possibilità di ‘attuare’ tutta una serie di comportamenti ed azioni connesse alla tutela e garanzia che si devono assicurare. Quanto avviene all’interno, p.es., della Pubblica Amministrazione civile è molto chiaro in questo: per quanto le differenze tra Direttore e Responsabile siano ben diverse in senso ‘oggettivo’, dal punto di vista operativo non è sempre facile cogliere tale differenza ... e le ‘operatività’ attribuite ad un Responsabile spesso sono tutt’altro che banali o solo figurative, risultando spesso pienamente ‘apicali’, disponendo di funzioni sia decisionali che esecutive (si pensi al Responsabile del Personale o della sicurezza).

6. RESPONSABILITÀ E DISCERNIMENTO

A questo punto diventa inevitabile ‘concludere’ che, se chi è incaricato del governo della comunità cristiana esercita una responsabilità (=tutela e garanzia) verso la vita della comunità stessa (non trattandosi né di dominio, né di potere, né di autorità), allora il suo compito è proprio quello di comprendere quale sia la direzione da perseguire... su quali strade intraprendere i nuovi sviluppi dell’annuncio evangelico e come rendere tutto ciò concretamente possibile nella quotidianità del vissuto ecclesiale attraverso l’indirizzo ed il

coordinamento delle *risorse spirituali, morali, personali e materiali* di cui la Chiesa dispone nelle diverse situazioni. Quello che possiamo chiamare un “*discernimento*” (operativo). D'altra parte nella Chiesa non c'è da decidere ‘*cosa*’ fare, poiché lo ha già indicato e fissato Gesù Cristo... (annunciare il Vangelo, guidare alla conversione e vivere santamente, ora per l'eternità), ma il solo ‘*come*’ farlo. La Chiesa non deve, infatti, ‘darsi’ mete, obiettivi, scopi e finalità, diversi da quelli del suo Fondatore, ma solo perseguire proprio ‘quegli’ scopi che Lui stesso le ha consegnato (=mandato missionario).

È interessante che il linguaggio organizzativo contemporaneo abbia scoperto il termine “*mission*” per indicare espressamente l'obiettivo portante e costitutivo delle diverse istituzioni; è, infatti, la ‘missione’ a pre-determinare una serie importante (e decisiva) di ‘cose’ che devono essere ‘fatte’ (o evitate) se non si vuole mancare nei confronti, prima di tutto, di se stessi e della propria ‘identità’. Nulla vieta ad un'acciaieria di mettersi a produrre cioccolatini... smetterebbe però di ‘essere’ un'acciaieria!

Per capire in profondità che cosa sia, significhi e comporti, il governo ecclesiale, è necessario avere sempre ben chiaro e presente come il vero problema nella Chiesa non riguardi tanto il *cosa fare* ma il *come farlo*: cioè il discernimento!

Discernere, infatti, significa proprio interrogarsi –ed interrogare– su quali strumenti operativi concreti (quali risorse strumentali e personali) utilizzare per un'efficace evangelizzazione/santificazione; e ciò nella Chiesa non può attuarsi che attraverso il *confronto libero ed aperto a partire dalla stessa fede*, che lo Spirito ha diffuso nei cuori di tutti i battezzati. Questo infatti è quanto è accaduto nei grandi momenti di ‘autenticità’ ecclesiale –Concili e Sinodi–, laddove *chi ha il compito di dire l'ultima parola* sul “*come*” oggi il Vangelo ci provochi ad una vita più santa e ad un suo annunzio più autentico, *non può farlo senza aver condiviso la stessa fede* dei fratelli, la loro *stessa ansia missionaria*, la verità del loro *vissuto spirituale*.

Discernimento, d'altra parte, significa proprio: *capire per agire*... Proprio però perché lo Spirito soffia dove vuole (*Gv 3, 8*) nessuno anche tra i discepoli del Signore può pretendere di averne l'esclusiva, neppure ‘per ministero’ o in virtù della –sola– sacra Ordinazione.

7. DISCERNIMENTO E CORRESPONSABILITÀ

Posta tutta questa abbondanza di premesse e distinzioni sulla ‘natura’ dei Consigli ecclesiali, si può finalmente (cioè alla fine) arrivare al punto chiave della nostra riflessione circa la loro ‘funzione’. Funzione già presentata come ‘consiglio/discernimento’.

Non si può, tuttavia, ignorare né nascondere come un'impostazione di questo tipo trasformi il *discernimento* in una forma di *corresponsabilità*; finisca cioè per coinvolgere tutti i 'partecipanti' all'interno di un'unica dinamica di *responsabilità comune*, per quanto sempre in modo asimmetrico, poiché solo su di 'uno' cade la responsabilità vera e propria (a differenza di un Collegio in cui ciascuno è responsabile anche delle decisioni assunte a nome di tutti ed il 'Presidente' esegue quanto la maggioranza ha deliberato, anche se lui stesso ha votato contro).

Nella corresponsabilità del consiglio/discernimento ciascuno interviene ad esercitare la *propria responsabilità*, come impegno di tutela e garanzia, che compete ad ogni cristiano adulto in ragione del Sacramento della Confermazione che ha ricevuto e lo ha 'abilitato' a partecipare a pieno titolo –non a 'collaborare' soltanto– alla missione evangelizzatrice e santificatrice della Chiesa.

Il discernimento ecclesiale, pertanto, in cui si conosce-comprende-valuta l'insieme delle circostanze e dei diversi fattori (e risorse operative) per decidere 'come' continuare a vivere cristianamente e ad annunciare il Vangelo, realizza di fatto la vocazione stessa dei fedeli adulti e li coinvolge in prima fila nell'attività ecclesiale, realizzando una concreta –e non meno effettiva– *corresponsabilità* all'interno della vita della Chiesa stessa.

Cosa significa, però, concretamente e come si esercita il discernimento come corresponsabilità ecclesiale?

a) Prima di tutto il discernimento ecclesiale significa e comporta il *mantenersi inalterato della responsabilità di ciascuno rispetto all'operato comune*: nel *consiglio/discernimento* ciascuno partecipa (e risponde) 'del' e 'dal' proprio punto di vista 'istituzionale' (=dal *munus/ministerium* che esercita per il bene comune). Nel *consiglio/discernimento* ciascuno rimane 'se stesso' –almeno sotto il profilo funzionale– e deve esercitare il proprio 'ruolo' specifico, approcciando le tematiche e le questioni secondo l'ottica peculiare dello *status/ministerium* (o competenza) occupato all'interno della Chiesa e per il bene di tutti: la tutela e garanzia che 'competono' alla propria 'posizione ecclesiale'.

b) Nel *consiglio/discernimento* ciascuno deve *assumersi tutte le proprie responsabilità* (=tutela e garanzia) tanto positive che negative, tanto consensuali che dissenzianti, tanto condivise che solitarie: ciò corrisponde –d'altra parte– alla natura non-collegiale ma gerarchica del governo ecclesiale. Collaborazione, cooperazione, partecipazione, consultazione, sono le categorie utilizzate dal Codice per indicare (anche con differenze specifiche) le varie modulazioni della *corresponsabilità* ecclesiale esercitata quasi esclusivamente in forma di 'consiglio'; proprio questi elementi configurano strutturalmente

e funzionalmente gli Organismi consultivi di vario ordine e grado previsti e normati dal Diritto canonico, al di là delle loro disomogenee denominazioni.

c) Da ultimo: proprio alla *corresponsabilità* occorre riferirsi per comprendere la reale portata –fondativa ed operativa– di tante nuove Istituzioni che il Codice latino del 1983 ha (cautamente) provveduto a regolamentare per la prima volta.

È in quest’ottica che va assunta e valorizzata la costitutiva *non-paritarietà della struttura consultiva ecclesiale*, articolata sempre in modo *bipolare asimmetrico*: un Superiore gerarchico ed il ‘suo’ Consiglio cui il Superiore stesso non appartiene. Va, anzi, notato come tale struttura sia in realtà una struttura ‘personalistica’ e non di rappresentanza: il Superiore gerarchico ed il ‘suo’ Consiglio; non di meno anche le capacità operative dei due soggetti risultano asimmetriche poiché, laddove il Consiglio debba concedere il proprio consenso, questo non ha comunque forza impositiva nei confronti del Superiore che potrebbe anche non attuare quanto deciso dal Consiglio stesso che, in tal modo, palesa la propria *funzione soltanto tutoria* nei confronti dell’agire del Superiore, cui può solo –ma efficacemente– imporre un *veto operativo*, quale forma estrema di ‘discernimento’. Cosa del tutto diversa –e teologicamente scorretta– sarebbe invece l’intendere questa corresponsabilità come ‘alibi’ dietro cui nascondere sia le *scelte fatte* che quelle *evitate*, sulla scorta di una presenza o assenza di ‘condivisione’ da parte degli Organismi consultivi, quasi che solo l’unanimità (anche a qualunque costo) assicuri e garantisca il valore e l’esigibilità di quanto deciso, mentre –non di meno– la mancata unanimità fornisca la scusa per le responsabilità che non si vogliono assumere.

Questo modo –ordinario– di procedere permette di cogliere la vera natura della *consultazione ecclesiale* come lo strumento attraverso cui chi deve decidere –poiché ne ha la responsabilità– si mette in ascolto del parere (*consilium*) di persone autorevoli per saggezza ed integrità morale, per senso e vita di fede e per conoscenze specifiche (scelte non a caso ma già designate in modo istituzionale e stabile: il *consilium*), in modo da operare con opportuno discernimento, per poter decidere *personalmente*... ma non di testa propria.

8. IL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO (CANN. 511-514)

Elemento di grande innovatività nella vita ecclesiale promossa dal Vaticano II sono senza dubbio i “Consigli pastorali” (diocesano e parrocchiale) che rendono concreta una delle maggiori acquisizioni ecclesiologiche del Concilio stesso: la *‘soggettività’ delle comunità*

ecclesiali, Diocesi e Parrocchie *in primis*, che col CIC 83 non solo cominciano finalmente ad ‘esistere’ nella Chiesa come Persone giuridiche (Cann. 373 e 515 §3), ma sono espressamente indicate come protagoniste della Pastorale stessa (Cann. 369 e 515). L’orizzonte è completamente diverso da quello precedente che vedeva il ministro sacro (Vescovo/ Parroco) esercitare un ufficio espressamente indirizzato ai Fedeli (sostanzialmente come ‘singoli’ e più ancora come “anime”) visti semplicemente come ‘utenti’ e ‘destinatari’ della *Cura animarum* annessa al c.d. *beneficio curato* cui Diocesi e Parrocchia erano state ridotte lungo il Medio Evo.

La questione è tanto più importante ed interessante in quanto oggi ‘referente’ del Vescovo e del Parroco non è più un ‘Ufficio/mansione’ da compiere/esercitare/svolgere in proprio o tramite altri a beneficio di (molti) ‘qualcuno’, ma una comunità di credenti. Ciò che ‘sta davanti’ al Vescovo ed al Parroco oggi non è più il –solo– compito di esercitare il proprio ministero sacerdotale per tutti i singoli cristiani che dimorano all’interno di un determinato territorio (Diocesi/Parrocchia), ma la cura e la responsabilità della vita spirituale e della santificazione di una comunità cristiana come tale.

La ‘presenza’ dei fedeli, laici o religiosi, nella struttura e nell’esercizio della vita ecclesiale non è più qualcosa di semplicemente ‘possibile’ o ‘ammissibile’ –e neppure di ‘ormai necessario’ a causa della diminuzione del clero–, ma una vera dimensione strutturale: senza di loro non ci sarebbe la comunità cristiana alla quale è indirizzato il ministero del Vescovo e dei Presbiteri. Senza i fedeli non ci sarebbe la Chiesa e, quindi, neppure i suoi Pastori. È in questo contesto ecclesiologico completamente rinnovato che s’inserisce il Consiglio pastorale (Cann. 511-514) come la principale *forma istituzionalizzata di discernimento e corresponsabilità ecclesiale* offerta dall’attuale Ordinamento canonico in una prospettiva che interconnette organicamente Pastori e fedeli, permettendo loro di formare insieme quasi il ‘nucleo operativo’ della comunità di fede, dando corpo a quella necessità assoluta di discernimento che interroga ogni comunità cristiana tanto sulla propria fedeltà al dettato evangelico che sulla propria azione missionaria di annuncio del Vangelo stesso.

Trattandosi di un passo in avanti di grande innovatività, che finisce ben presto per toccare lo stesso concetto di comunità cristiana e la sua concreta guida pastorale, il Legislatore universale è stato prudente nel non imporne la necessaria costituzione diocesana (Can. 511), e lasciando altresì al Vescovo diocesano, sentito il Consiglio presbiterale di ciascuna Diocesi l’incombenza di valutare l’opportunità della sua *costituzione a livello parrocchiale* (Can. 536 §1) e di fornirne la regolamentazione di base attraverso adeguati Statuti e/o

Regolamenti diocesani rispondenti alle condizioni pastorali e culturali delle diverse Chiese particolari (Can. 536 §2).

In merito alle specifiche ‘finalità’ (o funzioni) del Consiglio Pastorale Diocesano il Codice è piuttosto chiaro pur nella sua brevità: “studiare, valutare e proporre conclusioni operative su tutto ciò che riguarda le attività pastorali della Diocesi” (Can. 511) seppure con “solo voto consultivo” (Can. 514 §1); un compito potenzialmente onnicomprensivo (“tutto ciò che riguarda le attività pastorali”) ma anche altrettanto limitato visto che spetta “unicamente al Vescovo diocesano convocarlo e presiederlo” e ciò “secondo le necessità dell’apostolato”, con una cadenza “almeno annuale” e con la dovuta riservatezza verso l’esterno (Can. 514). Come dire che, comunque, tutto dipende dal solo Vescovo diocesano al ministero del quale il Consiglio Pastorale è chiamato a ‘partecipare’ attraverso la propria attività di ‘consiglio’ e ‘discernimento’.

Che, in effetti, si tratti proprio di ‘consiglio’ e ‘discernimento’ come se ne è parlato sin qui appare chiaramente dal compito (assegnatogli dal Diritto) di “studiare, valutare e proporre conclusioni operative” in ambito pastorale; un compito che risalta per la capacità operativa che tale Consiglio deve sviluppare in quanto fucina di valutazioni e proposte operative che intervengano ad ampliare gli orizzonti e le prospettive di concreta operatività a cui il Vescovo stia lavorando coi propri diretti collaboratori o intenda farlo in seguito.

Questa semplice ‘conclusione’ –in apparenza un po’ sfuggente– che permette di porre in rilievo la natura ed i compiti del Consiglio Pastorale Diocesano non in modo immediato ed esplicito, in quanto questi dipendono esclusivamente dall’idea che il Vescovo diocesano ne ha e dalle conseguenti modalità in cui intenderà ricorrere al suo ausilio, permette però anche –molto più profondamente– di sottolineare gli elementi costitutivi di tale Organismo ecclesiale e, soprattutto, le *disposizioni* e gli *atteggiamenti interiori* –spirituali, psicologici e relazionali– che devono comunque caratterizzare i suoi membri e la sua operatività ...tanto che sia convocato in modo poco più che formale una sola volta all’anno, così come se tale convocazione risultasse mensile quasi al pari di un vero e proprio ‘ufficio pastorale diocesano’.